



Comune di Montalto di Castro
Settore V
Urbanistica - Edilizia
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

Oggetto: Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 65 NTA del PTPR relativamente all'adeguamento del PRG al PTPR. Quesito.

Riscontro nota del 30 gennaio 2025, prot. n. 3368, acquisita agli atti in data 31 gennaio 2025, con prot. n. 126056.

A riscontro della nota del 30 gennaio 2025, prot. n. 3368, acquisita agli atti in data 31 gennaio 2025, con prot. n. 126056, con la quale, a seguito del parere espresso dalla scrivente struttura con nota del 12 settembre 2024, prot. n. 1109440, codesta Amministrazione Comunale ha chiesto, nello specifico, *"...al fine di una corretta e coerente attuazione delle disposizioni normative e della relativa disciplina da applicare ... se, a fronte del mancato adeguamento del PRG al PTPR, in caso di contrasto/difformità tra le disposizioni del PRG e del PTPR, la disciplina del PTPR si debba applicare nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b), c), del Codice"*, si rappresenta quanto segue.

La disciplina normativa del PTPR si applica esclusivamente nelle aree interessate dai beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004, come disposto dall'art. 5 comma 1 delle Norme del PTPR.

Per le aree non interessate da beni paesaggistici, ai sensi del successivo art. 6 comma 1 delle medesime Norme, *"...il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano"*.

Come già evidenziato con nota del 12 settembre 2024, prot. n. 1109440, si fa presente che *"pur nel caso di mancato adeguamento di cui all'art. 65, le disposizioni di disciplina paesaggistica del PTPR continuano a essere cogenti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ossia, per i beni di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b), c), del d.lgs. 42/2004), mentre, per la restante parte di territorio, il Piano paesaggistico non ha efficacia prescrittiva ma riveste natura conoscitiva, descrittiva, propositiva e di indirizzo (artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 62, comma 2)"*.

L'Istruttore
Arch. Giuseppe Franco

Il Funzionario
Dott.ssa Giuseppina Colonnelli

Per il Dirigente
Il Direttore
Ing. Emanuele Calcagni

AC/VD